

N. R.G. 13320/2024 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

XV SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IMPRESA

Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile - Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio in persona dei signori

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente
Dott.ssa	Daniela Marconi	Giudice
Dott.	Nicola Fascilla	Giudice relatore

Visto il ricorso ex art. 2409 c.c. iscritto al n. R.G. 13320/2024 V.G depositato il 9 ottobre 2024 e proposto da

RICORRENTI

nei confronti di

con l'intervento di
C.F. , in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv.

LITISCONSORTE NECESSARIA

3. Formazione - la società si occupa della formazione diretta ad aziende e professionisti con focus su aree tematiche della salute; la società è accreditata dal Ministero della Salute per l'erogazione di corsi di formazione ECM, sia in presenza che tramite piattaforme elettronica;

- _____, socio di maggioranza di _____, titolare del 100% delle azioni di _____, rivestiva la carica di Presidente del cda di _____, munito dei poteri di rappresentanza e di ampie deleghe, a far data dal 9/5/2022, essendone stato in precedenza, dal 14/1/2017, consigliere di amministrazione;

- la pervasività della presenza di _____ con ruoli gestionali, rilevanti ed autonomi, nella quasi totalità delle società facenti parte del gruppo _____ determinava una sostanziale posizione di conflitto di interessi nelle decisioni che involgono operazioni infragruppo, e ciò a prescindere dall'attribuzione, o meno, di deleghe gestorie in _____;

- tale commistione di poteri aveva portato _____ a porre in essere condotte lesive del patrimonio di _____ e delle società del gruppo, nel caso della de canalizzazione a favore delle società controllate estere (e a danno di _____), di ingenti somme in denaro, situazione che, persistendo anche successivamente alla remissione delle deleghe gestorie detenute dal sig. _____, aveva determinato il collegio sindacale alla presentazione della denuncia ex art. 2409 c.c., a tutela della società.

Tanto premesso i ricorrenti hanno inoltre allegato che:

- dopo una serie di esercizi con risultati economici positivi e fatturati in crescita, per la prima volta nel corso del cda del 24 giugno 2024 il presidente del cda _____ rappresentava al consiglio di amministrazione l'andamento del gruppo e l'esistenza di una situazione di crisi finanziaria che rendeva necessaria la ricerca di nuovi finanziamenti;

- in contemporanea tale crisi si palesava al collegio sindacale, che in data 27 giugno 2024 riceveva dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione ex art.25 *novies* del D.L. vo 14/2019 (CCII), in relazione all'omesso versamento iva relativo al mese di dicembre 2023 pari ad € 421.729,60; omissione di versamento delle imposte dovute peraltro taciuta dall'amministratore delegato ai consiglieri di amministrazione ed al collegio sindacale nel corso del cda tenutosi tre giorni prima;

- in data 5 luglio 2024 il collegio sindacale scriveva al Consiglio di amministrazione chiedendo spiegazioni in merito alla comunicazione ricevuta, dando termine al consiglio stesso di 30 giorni per riferire sulle azioni da intraprendere a tutela della continuità aziendale;

- nella riunione del cda dell'8 luglio 2024 il presidente del cda _____ assicurava che il debito IVA sarebbe stato regolarizzato, tramite compensazione con altri tributi a credito nel corso delle successive settimane, e comunque entro la fine del mese di luglio del 2024;

- in quell'occasione il presidente del cda ometteva di riferire al consiglio ed al collegio sindacale che, la società stava già rimborsando le operazioni di de-canalizzazione, a favore delle società partecipate estere, operazioni che erano iniziate dal mese di maggio 2024, ed alla data del 30 giugno 2024 ammontavano già ad € 668.269,00;
- il presidente del cda ometteva altresì di riferire al consiglio di amministrazione che, come successivamente emerso nel corso della verifica sindacale del 15 ottobre 2024, alla data dell'8 luglio 2024, la società aveva già omesso versamenti fiscali e contributivi per ulteriori complessivi € 580.947,00;
- nel cda del 9 agosto 2024 il presidente e amministratore delegato confermava e rappresentava per la prima volta gli omessi versamenti di debiti erariali e previdenziali e proponeva di affrontare la crisi attraverso la cessione di alcuni *assets*, tra cui le partecipazioni nella società “ .”;
- nel successivo cda del 14 agosto 2024, il presidente del cda tentava di sostituire i consiglieri dimissionari cooptando nel cda alcuni suoi familiari: il fermo intervento del collegio sindacale, che prontamente eccepiva la mancanza di un'adeguata esperienza e preparazione tecnica dei familiari del sig. , inibiva l'ingresso nel cda dei familiari stessi;
- nella riunione del cda del 21 agosto 2024, su precisa richiesta del collegio sindacale ed anche di alcuni consiglieri, veniva deliberato di affrontare la crisi in atto conferendo l'incarico di assistenza ad un *advisor* specializzato in gestione della crisi, individuato in ;
- nel corso del cda del 27 settembre 2024, l'*advisor* incaricato presentava la prima fotografia della crisi di e del gruppo; il collegio sindacale interveniva chiedendo spiegazioni sull'andamento negativo delle società partecipate spagnole, nonché in merito al rimborso di debiti finanziari per 1,7 mln/€ scadenti nei successivi tre giorni. Sul punto, il presidente del cda riferiva che gli stessi non sarebbero stati pagati. Considerato l'evidente aggravamento della crisi, il collegio sindacale interveniva chiedendo che venisse deliberato l'accesso alla Composizione negoziata della crisi o ad altra procedura concorsuale, segnalando che, in mancanza di decisioni in merito da parte del cda, avrebbe provveduto a presentare denuncia ex art.2409 c.c.: dava, quindi, termine al cda di provvedere entro il successivo 4 ottobre 2024;
- la ferma e pressante azione del collegio sindacale produceva effetti: infatti, nel cda del 3 ottobre 2024 veniva approvata la documentazione da depositare per la richiesta di accesso alla Composizione Negoziata. Il collegio sindacale chiedeva formalmente che, come segnalato dall'*advisor* , per agevolare il percorso di risanamento vi fosse una discontinuità gestionale, con la rinuncia alle deleghe da parte del presidente del cda: conseguentemente, il sig. , nel corso della stessa seduta, rilasciava tutte le deleghe, che venivano assunte dal

consigliere dott. _____, e la richiesta di accesso alla Composizione negoziata veniva depositata in CCIAA;

- in data 7 novembre 2024 l'attuale amministratore delegato, dott. _____, chiedeva al dott. _____, CFO del gruppo _____, chiarimenti in merito ad un bonifico di circa € 120.000,00 effettuato da _____ a favore di _____ in sostituzione e per conto di alcune società controllate: il collegio sindacale, inserito in copia nel citato scambio di corrispondenza, allarmato dalla situazione rappresentata, si attivava prontamente chiedendo formali spiegazioni in merito allo stesso Dott. _____;

- il dott. _____, CFO del gruppo, in pari data con mail di risposta precisava i contorni dell'operazione, spiegando come _____ avesse “...in sintesi finanziato per € 1.315.531,91 le società controllate estere per farle rientrare dalla posizione di scaduto sulle linee di factor”;

- il collegio sindacale, pertanto, solo il 7 novembre 2024 per la prima volta apprendeva e rilevava che la società _____ aveva rimborsato _____ (_____) per l'importo complessivo di € 1.343.824,00 nell'ambito del rapporto di factoring corrente fra le controllate di _____ ed _____, con mandato irrevocabile di _____ ad accordare ad alcune partecipate estere l'utilizzo della facilitazione per operazioni di acquisto pro-soluto di crediti e con garanzia di _____;

- nell'ambito del mandato sottoscritto in data 27 dicembre 2022, _____ garantiva ad _____ l'integrale ed esatto pagamento di tutte le somme di cui risultasse debitrice in dipendenza degli obblighi previsti a suo carico dal suddetto mandato;

- nella sostanza, il collegio sindacale scopriva che la società _____, quale garante dei contratti di cessione di credito pro-soluto effettuati fra le partecipate ed _____, si trovava a dover garantire e quindi rimborsava ad _____ i mancati pagamenti delle partecipate a fronte dei crediti ceduti pro-soluto e non rimborsati correttamente da quest'ultime.

Quali ulteriori doglianze i ricorrenti rappresentavano al Tribunale ulteriormente che:

- il 9 ottobre 2024 si teneva una riunione con le organizzazioni sindacali, nel corso della quale _____ si presentava come “gruppo _____” e prometteva i versamenti e le sistemazioni dello scaduto entro la fine di novembre 2024, nonostante lo scaduto fiscale e previdenziale fosse ormai a quella data aumentato sino a € 2.186.173,76, e le de canalizzazioni sulle società controllate estere fossero già in atto e consistenti;

- inoltre in data 4 ottobre 2024, _____ aveva depositato ricorso per l'accesso alla Composizione negoziata della crisi di impresa, disciplinata al Titolo II del D.lgs. 12 gennaio 2019,

n. 14 (CCII), con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori ai sensi dell'art.18 CCII;

- in data 23 ottobre 2024 veniva comunicata a _____ la nomina quale Esperto dell'avv. _____, il quale accettava l'incarico in data 25 ottobre 2024.

1).1 Si è costituito in giudizio _____ contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dai ricorrenti e concludendo per il rigetto del ricorso o, in via subordinata, nel caso di revoca degli amministratori di ordinare altresì la revoca dei sindaci ricorrenti.

1).2 Si è altresì costituito _____, in qualità di amministratore di _____, concludendo per il rigetto del ricorso.

1).3 Si sono inoltre costituiti _____ e _____ i quali hanno concluso per la inammissibilità del ricorso o comunque per la sua infondatezza.

1).4 Si è infine costituita _____ in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv.

_____ dapprima segnalando l'omessa notifica del ricorso e, quindi, depositando ulteriore memoria autorizzata. La società ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

2) Occorre preliminarmente osservare che i presupposti per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. sono:

- il compimento, da parte degli amministratori, "*in violazione dei loro doveri*", di "*gravi irregolarità nella gestione*";
- il danno potenziale;
- la attualità delle irregolarità;
- il fondato sospetto di gravi irregolarità.

Nel caso di specie ritiene il Tribunale come non sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'accoglimento del ricorso.

Deve essere preliminarmente osservato come il ricorso sia stato depositato quando _____ aveva già avviato il procedimento per la composizione negoziata della crisi.

Sul punto, come correttamente osservato dal curatore speciale di _____, la relazione illustrativa al d.l. n. 118/2021 presenta lo strumento in questione come un "*percorso ... con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato ...*". L'imprenditore che si trovi in tali circostanze "*può decidere quindi di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive, chiedendo la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell'impresa e che lo assista nelle trattative da attivare per il buon esito della composizione*

negoziata ... La presenza dell'esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. La figura terza ed indipendente dell'esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte. L'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale, pur essendo obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori ed in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2086 del codice civile, prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei".

La pendenza del citato procedimento impone al Tribunale una doverosa prudenza nell'intervenire sull'organo gestorio della società, tenuto conto che seppur gli amministratori non vengano spogliati dei propri poteri gestori, tuttavia il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, esperto e Tribunale che segue la procedura non può che essere valutato nel senso di evitare, se possibile, interferenze tra procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi.

Rispetto, comunque, alle specifiche censure dei ricorrenti il Tribunale osserva.

Con riferimento alla doglianza relativa all'omessa comunicazione all'organo di controllo della sussistenza di consistenti debiti di natura fiscale e contributiva, la stessa non può ritenersi una circostanza idonea a provocare attualmente un danno patrimoniale alla Società.

Stesso discorso può essere effettuato rispetto ai versamenti eseguiti da _____ in favore delle controllate.

Trattasi di esecuzione di accordi già raggiunti in precedenza, la cui violazione comporterebbe per la società rischi di contestazioni di inadempimento con conseguenze anche più gravi di quelle denunciate.

Infine, le ulteriori doglianze svolte nei confronti di _____ appaiono da un lato eccessivamente generiche e non circostanziate; dall'altro la esistenza della procedura di composizione negoziata pare essere strumento in grado di proteggere la società e gli azionisti rispetto ai comportamenti, effettivamente non sempre del tutto trasparenti, effettuati da _____.

Invero, è documentale come il Tribunale, nell'ambito della procedura citata, abbia manifestato una certa positività circa lo stato delle trattative, ove si legge nel decreto di proroga quanto segue:

“ritenuto che vi è ancora una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell’esperto; evidente è pertanto la strumentalità della proroga delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative con i creditori ed al sereno e paritario svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata dall’esperto e dalla ricorrente nelle linee essenziali ... rilevato che il termine di 120 giorni di proroga appare necessario alla luce dell’estrema complessità delle trattative da svolgersi con il maggior creditore ANTHILIA e per la difficoltà dell’intera operazione descritta”.

Il citato provvedimento dimostra come il percorso iniziato dalla società abbia concrete possibilità di esito positivo con la conseguenza che un eventuale ordine di ispezione del Tribunale potrebbe compromettere tale percorso in modo incompatibile con lo stesso obiettivo del procedimento ex art. 2409 c.c., che è quello di impedire che la società subisca danni attuali da condotte di irregolarità gestoria.

Seppur quindi il ricorso presentato dai Sindaci appare effettivamente avere quale presupposto l’interesse sostanziale a tutelare , tuttavia l’esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi, con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del Tribunale nonché l’assenza di attualità del danno delle condotte censurate dai ricorrenti, non può che comportare il rigetto del ricorso.

Tuttavia, rispetto alle spese, ritiene il Tribunale come le stesse debbano essere integralmente compensate tra tutte le parti del presente procedimento, in quanto l’azione dei Sindaci ricorrenti era effettivamente fondata su addebiti potenzialmente in grado di danneggiare la società e che soltanto il positivo sviluppo della procedura di composizione negoziata ha consentito di creare una protezione sufficiente a tutelare la società e i soci da ulteriori comportamenti non in linea con le regole gestorie.

P.Q.M.

Visto l’art. 2409 c.c.

1. respinge il ricorso;

2. spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025

Il giudice est.
Nicola Fascilla

Il Presidente
Angelo Mambriani